



**BRESCIA INFRASTRUTTURE**

**BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL**  
Via Triumplina n. 14  
Brescia

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura ristretta)**

**Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo**

**art. 53, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006**

procedura: ristretta art. 3, comma 38 e art. 55, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, decreto legislativo n. 163 del 2006

### **Coperture ingressi principali delle stazioni interrato della Metropolitana di Brescia**

**CUP : H86E09000060004**

**CIG : 6283012984**

Sommario:

<b>1.</b>	<b>CAPO 1 – RICHIESTA DI INVITO E QUALIFICAZIONE .....</b>
1.1.	Termine per la presentazione della richiesta di invito (candidatura) .....
1.2.	Modalità di presentazione della richiesta di invito (candidatura) .....
1.3.	Recapito presso la Stazione appaltante .....
<b>2.</b>	<b>CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA .....</b>
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto.....
2.2.	Qualificazione dei lavori .....
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione .....
2.4.	Numero dei candidati da invitare a presentare offerta .....
<b>3.</b>	<b>CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>
3.1.	Documentazione amministrativa preliminare .....
3.2.	Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione .....
3.3.	Requisiti per la progettazione .....
<b>4.</b>	<b>CAPO 4 – PROCEDURA DI SELEZIONE .....</b>
4.1.	Apertura della procedura.....
4.2.	Cause di esclusione in fase di selezione .....
4.3.	Inviti a presentare offerta .....
<b>5.</b>	<b>CAPO 5 - CRITERIO DI OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE .....</b>
5.1.	Offerta Tecnica .....
5.2.	Offerta Economica .....
5.3.	Offerte anomale o anormalmente basse .....
<b>6.</b>	<b>CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI .....</b>
6.1.	Modulistica disponibile per le dichiarazioni della documentazione amministrativa .....
6.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione .....
6.3.	Casi particolari nell'utilizzo dei modelli .....
6.4.	Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione.....
<b>7.</b>	<b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>
7.1.	Controversie .....
7.2.	Altre disposizioni e informazioni.....
7.3.	Riserva di aggiudicazione .....

**PARTE PRIMA**  
**RICHIESTA DI INVITO E QUALIFICAZIONE****1. CAPO 1 - RICHIESTA DI INVITO E QUALIFICAZIONE****1.1. Termine per la presentazione della richiesta di invito (candidatura):**

- a) il termine ultimo per la presentazione della richiesta di invito è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara;**
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse richieste tardive;
- c) il recapito tempestivo della richiesta è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

**1.2. Modalità di presentazione della richiesta di invito (candidatura)**

Il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 deve pervenire alla Stazione appaltante:

- a) entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
- b) all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
- c) con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c).

**1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.**

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante è il seguente:

Stazione appaltante	BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.		Ufficio	TECNICO		
Indirizzo	Via Triumplina		num.	14		
CAP	25123	Località	BRESCIA		Provincia	BS
posta elettronica certificata (PEC)		bresciainfrastrutture srl@legalmail.it				

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
  - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) e sub. b.3);
  - b.5) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo specifico di cui alla lettera a);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.bresciainfrastrutture.it> ;
- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal candidato; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal candidato e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del candidato, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

**2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA****2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)  
(punto II.2.1) del bando di gara)**Valore stimato complessivo dell'appalto: **4.843.087,65** di cui:

1)	3.817.274,57	Lavori, soggetti a ribasso
2)	138.976,16	Oneri di sicurezza <b>non soggetti</b> a ribasso
<b>1+2)</b>	<b>3.956.250,73</b>	<b>Totale Lavori</b>
3)	815.264,20	Forniture (a piè d'opera) soggette a ribasso
<b>1+2+3)</b>	<b>4.771.514,93</b>	<b>Totale prestazioni dell'impresa</b>
4)	71.572,72	Corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso

**2.2. Qualificazione dei lavori****2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:**

- per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

<i>categoria</i>	<i>Prevalente</i>	<i>Importo</i>	<i>classifica</i>
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	1.801.807,40	<b>IV</b>
<i>a)</i>	<i>scorporabili ex art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006</i>	<i>Importo</i>	<i>classifica</i>
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	1.480.655,08	<b>III-bis</b>
<i>b)</i>	<i>scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria</i>	<i>Importo</i>	<i>classifica</i>
OG1	Edifici civili e industriali	534.812,10	<b>II</b>

**2.2.2. Qualificazione dei lavori ai fini della progettazione:**

- per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013;
- per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza allo «ID Opere» nel prospetto di cui alla successiva lettera d);
- per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- la qualificazione dei lavori ai fini della progettazione da svolgere è così individuata:

ID opere	Classe e categoria	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo
S.06	I/g oppure IX/c	1,15	Strutture complesse	4.771.514,93

**2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)**

Durata in giorni: 220,

di cui giorni: 70 per la progettazione esecutiva e giorni: 150 per l'esecuzione dei lavori, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale.

**2.4. Numero dei candidati da invitare a presentare offerta  
(articolo 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006)**

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal presente disciplinare di gara. La Stazione appaltante procede ad invitare i candidati qualificati o il solo candidato qualificato, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

**3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
(Documentazione da introdurre direttamente nel plico di invio)****3.1. Documentazione amministrativa preliminare**

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni diversi da quelli relativi ai requisiti dei candidati di cui ai **punti III.2.1) e III.2.3) del bando di gara**.

**3.1.1. Dichiarazioni e altra documentazione:**

- a) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
  - b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
  - b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
  - b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- b) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
  - b.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - b.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - b.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
  - b.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

**3.1.2. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):**

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente ai candidati che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il candidato indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota; inoltre deve obbligatoriamente dichiarare:
  - di impegnarsi a subappaltare in ogni caso in misura non superiore al 30% (trenta per cento), i lavori della categoria scorporabile OS18-A (strutture, impianti o opere speciali di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006) di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dell'appalto, elencata all'articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014, di cui non è in possesso della relativa qualificazione in misura sufficiente (in ogni caso da

- possedere in misura non inferiore al 70% (settanta per cento);
- di impegnarsi a subappaltare i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG1, di importo superiore a 150.000 euro, individuata a qualificazione obbligatoria all'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge n. 80 del 2014, in quanto non è in possesso della relativa adeguata qualificazione;
  - l'individuazione dei subappaltatori sarà effettuata in sede presentazione dell'offerta con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 118, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
- c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
  - c.4) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;
  - c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il candidato, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
    - possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
    - possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
    - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
  - c.6) ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
  - d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-

- ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
  - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) **limitatamente ai candidati che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il candidato può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:
- f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);
- f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione del candidato attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
  - si obbliga verso il candidato e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui il candidato è carente e di cui si avvale il candidato medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso candidato;
  - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto candidata oltre che ausiliaria;
  - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del candidato a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice

civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra il candidato e l'impresa ausiliaria.

### 3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

#### 3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
  - il titolare in caso di impresa individuale;
  - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
  - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
  - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche)**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
  - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.2, lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato o consorziato sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato allegghi:
    - l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
    - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
    - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa partecipante nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
  - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
    - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
    - i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
    - i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; i soggetti indicati nel seguito non sono tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:

- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
  - i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria:** che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
- è inferiore a 15;
  - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
  - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice



- penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- m-bis) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
- m-ter) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
  - i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - b) se vi sono tali soggetti cessati:
    - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
    - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
  - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- 5) le dichiarazioni di cui al presente articolo 3.2.1 devono essere prodotte anche dai progettisti di cui all'articolo 3.3.1, lettere b) e c), in quanto compatibili e pertinenti in relazione alle singole condizioni, unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 3.3.2, lettera e).

### **3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara (art. 61, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010)**

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

### **3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), lettera a), del bando di gara (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63, 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle  
a) attestazione SOA:

- a.1) nella categoria prevalente OS6 in classifica IV;
- a.2) nella categoria scorporabile OS18-A, in classifica III-bis, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%; in alternativa, in classifica III ma, in tal caso, con obbligo di dichiarare il subappalto per l'importo eccedente;
- a.3) nella categoria scorporabile OG1 in classifica II; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto della predetta categoria;
- a.4) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui al punto sub. a.1); restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 3.1.2, lettera b), relativi al subappalto;
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
  - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
  - b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti e la misura dei requisiti di cui al precedente punto b.1):
    - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto al candidato singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
    - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale richiesto al candidato singolo;
  - b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, la misura dei requisiti di cui al precedente punto sub. b.1):
    - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
    - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
    - i requisiti non posseduti dalle mandanti nelle categorie subappaltabili devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente;
  - b.4) ai sensi dell'articolo 37, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui al precedente punto sub. b.2) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
  - b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta al candidato singolo;
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

#### **3.2.4. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3.2.3:**

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria,

abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

### 3.3. Requisiti per la progettazione

#### 3.3.1. Individuazione del progettisti

Il candidato deve disporre, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA di cui all'articolo 3.2.3, lettera a), di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per la classifica non inferiore a quella massima richiesta allo stesso articolo 3.2.3, lettera a);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale il candidato intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

#### 3.3.2. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti:

- a) il progettista di cui all'articolo 3.3.1 deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (**persone fisiche**) che firmeranno il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
  - a.1) un architetto e un ingegnere per la progettazione;
  - a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2008, per le attività attinenti la sicurezza nel cantiere di competenza dell'impresa;
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente; è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale individuazione può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta;
- d) i progettisti di cui all'articolo 3.3.1 devono presentare le seguenti dichiarazioni:
  - d.1) nel caso di staff tecnico di cui all'articolo 3.3.1, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato all'articolo 3.2.1, numero 2), lettera b);
  - d.2) nel caso di progettista indicato dal candidato per la progettazione di cui all'articolo 3.3.1, lettera b), o di progettista associato in raggruppamento temporaneo con il candidato, di cui all'articolo 3.3.1, lettera c):
    - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato all'articolo 3.2.1, numero 2), in quanto compatibili;
    - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1, numero 2), e le dichiarazioni di cui allo stesso articolo 3.2.1, numeri 3) e 4), in quanto compatibili;

- d.3) se il progettista di cui al precedente punto sub. d.2) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come indicato all'articolo 3.2.1, numero 1);
- e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause ostative previste:
- e.1) dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
  - e.2) dall'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, che possano influenzare o determinare posizioni di vantaggio o ledere il principio della parità di condizioni tra i candidati;
  - e.3) dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- f) nei casi di cui all'articolo 3.3.1, lettera b) o lettera c), se il progetto esecutivo è affidato a più operatori economici progettisti, questi devono:
- f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - f.2) prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; tale individuazione può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta.

### 3.3.3. Requisiti di ordine speciale dei progettisti

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, tra quelli di cui all'articolo 3.3.1, lettere a), b) o c), i requisiti di cui all'articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207, richiamato dall'articolo 92, comma 6, lettera b), dello stesso d.P.R., devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure: servizi tecnici, nei limiti indicati di seguito, svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori della **tipologia di cui all'articolo 2.2.2, lettera d) pari ad una volta l'importo delle prestazioni a base di gara.**

Per le definizioni usate nella tabella si rinvia all'articolo 2.2.2. Il progettista **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell'importo dei lavori della **tipologia di cui all'articolo 2.2.2, lettera d)**; la distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le stesse modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

- a) ai sensi dell'articolo 8 del d.m. n. 143 del 2013 ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:
- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, in applicazione del comma 1, lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto;
  - per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, lavori delle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui al precedente articolo 2.2.2, lettera d);
- b) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei

seguenti servizi:

- progettazione definitiva;
  - progettazione esecutiva;
  - direzione dei lavori;
  - coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase esecutiva;
- c) un lavoro non può essere computato più di una volta anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto sub. b.2);
- d) in caso di raggruppamento temporaneo un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento;
- e) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- f) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
  - quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
  - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
  - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
  - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
  - gli importi di cui al secondo e terzo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- g) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un capannone industriale (dal trimestre di ultimazione del servizio all'ultimo trimestre per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del candidato; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

**PARTE SECONDA**  
**PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE E SELEZIONE – INFORMAZIONI SULL’OFFERTA****4. CAPO 4 – PROCEDURA DI SELEZIONE****4.1. Apertura della procedura****4.1.1. Individuazione dei candidati**

Nel medesimo luogo di cui all’articolo 1.3, lettera a),

<b>Alle ore: 9.00</b>	<b>del giorno: 17/09/2015</b>
-----------------------	-------------------------------

dopo aver individuato con un numero progressivo le candidature e richieste di invito pervenute nei termini, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
- b) alla numerazione progressiva degli stessi plichi, in ordine di arrivo.

**4.1.2. Disciplina generale delle sedute**

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la selezione delle candidature si svolge in **seduta riservata**.

- a) prima di qualunque operazione, in apertura della seduta, il presidente del seggio di gara annota a verbale la numerazione delle candidature pervenute di cui all’articolo 4.1.1, lettera b), corredata dal nominativo del candidato corrispondente;
- b) le modalità di gestione delle sedute di cui alla lettera d) sono adottate anche nella fase finale di ammissione di cui ai successivi articoli 4.3 e 4.4;
- c) il verbale è dichiarato riservato e sottratto all’accesso fino alla data per la presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006; la riservatezza è superata in caso di ricorso giurisdizionale di un candidato escluso, limitatamente alla parte di interesse dello stesso, relativa alla propria individuazione e ai relativi motivi di esclusione.

**4.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo, non abbiano presentato candidatura in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l’esclusione di entrambi, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato candidatura in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato candidatura autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di candidature tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di candidature tra loro concorrenti;
- d) che i progettisti non abbiano partecipato alla procedura quali associati, indicati o comunque

collegati a incardinati con operatori economici titolari di candidature tra loro concorrenti.

## 4.2. Cause di esclusione in fase di selezione

### 4.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dei relativi plichi, i candidati il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione del candidato; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo.

### 4.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, dopo l'esame della documentazione, i candidati:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 4.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

### 4.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva di esclusione ai sensi del successivo articolo 4.2.4, i candidati:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno omesso la presentazione;
  - fuori dai casi di cui al precedente articolo 4.2.2, lettera b), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese, hanno omesso:
  - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.2, lettera c), punto sub. c.1);
  - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.2, lettera c), punto sub. c.2);
  - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- c) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto inidoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso le dichiarazioni di appartenenza al medesimo gruppo alternative al contratto;
- d) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari o progettisti, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 4.2.3, in quanto pertinenti;
- e) che, in relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria:
  - essendo in possesso dei requisiti per l'assunzione delle lavorazioni della categoria scorporabile OS18-A, in misura parziale, comunque non inferiore al 70% (settanta per cento), non hanno dichiarato di voler subappaltare le parti eccedenti la predetta misura dei requisiti posseduti;
  - non essendo in possesso dei requisiti per l'assunzione delle lavorazioni della categoria scorporabile OG1, non hanno dichiarato il subappalto della predetta categoria.

#### 4.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotti dall'articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 4.2.3, la Stazione appaltante:

- a) accerta la mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi;
- b) assegna al candidato il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) il candidato deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta.

#### 4.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi i candidati:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 4.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 4.2.4:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

#### 4.2.6. Ammissione dei candidati

Il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale:

- a) il numero delle richieste pervenute e il numero dei candidati ammessi;
- c) l'elenco degli stessi candidati ammessi;
- d) l'elenco degli eventuali candidati esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

#### 4.3. Inviti a presentare offerta:

- a) i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi



scopi saranno indicate nella lettera di invito spedita ai candidati;

- b) le condizioni tecniche ed economiche che regolano le offerte, i criteri di valutazione delle stesse nonché le modalità di aggiudicazione, saranno indicate nella predetta lettera di invito, in conformità con la disciplina di cui al successivo Capo 5.

## 5. CAPO 5 – OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito, l'aggiudicazione a favore di uno dei candidati invitati, avverrà con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con i seguenti contenuti:

- a) Offerta Tecnica di cui al successivo articolo 5.1;  
 b) Offerta economica di cui al successivo articolo 5.2.

### 5.1. Offerta Tecnica

#### 5.1.1. Oggetto dell'Offerta Tecnica (Peso 65)

L'Offerta Tecnica, ai sensi del **punto IV.2.1)**, numeri **1, 2, 3 e 4**, del bando di gara, costituita da proposte di miglioramenti e varianti migliorative rispetto al progetto definitivo posto a base di gara, riguarderà i seguenti elementi di valutazione:

	Elementi e sub-elementi	sub-peso	peso
<b>1.</b>	<b>Gestione operativa della commessa</b> .....		<b>13</b>
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>		<i>di cui:</i>
	1.a - gestione e controllo attività di progettazione: .....	03	
	1.b - gestione e controllo attività di esecuzione: .....	08	
	1.c - organigramma del personale utilizzato: .....	02	
<b>2.</b>	<b>Gestione tecnica della commessa</b> .....		<b>20</b>
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>		<i>di cui:</i>
	2.a - assemblaggi e montaggi delle parti strutturali: .....	05	
	2.b - assemblaggi e montaggi delle sovrastrutture e finiture: .....	05	
	2.c - impatto sulle opere esistenti: .....	05	
	2.d - completezza e adeguatezza delle modalità di manutenzione: .....	05	
<b>3.</b>	<b>Mitigazione degli impatti correlati</b> .....		<b>26</b>
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>		<i>di cui:</i>
	3.a - gestione delle interferenze con il traffico veicolare: .....	03	
	3.b - gestione delle interferenze con il traffico pedonale: .....	03	
	3.c - misure a garanzia della accessibilità e della continuità del servizio .....	16	
	3.d - Impatto acustico e ambientale:.....	05	
<b>4</b>	<b>Gestione dei rapporti</b> .....		<b>06</b>
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>		<i>di cui:</i>
	4.a - gestione di rapporti con la committenza e con soggetti terzi coinvolti: ....	03	
	4.b - gestione dei rapporti con l'utenza: .....	03	

- a) la valutazione dell'Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi;
- b) è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi);
- c) è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte;
- d) è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
- f) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento.

#### 5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta Tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'**Offerta Tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta Tecnica**; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, il punteggio delle **Offerte Tecniche** che, prima della eventuale riparametrazione di cui alla lettera a), non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 30 (trenta) su 65 (sessantacinque), è riportato a 0 (zero).

## 5.2. Offerta Economica

### 5.2.1. Offerta di prezzo Offerta di prezzo (Peso 35)

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 163 del 2006, redatta separatamente sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), sul corrispettivo per le forniture a piè d'opera di cui all'articolo 2.1, numero 3) e sull'importo del corrispettivo della la progettazione esecutiva, di cui all'articolo 2.1, numero 4), precisando che:

- a) ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso medio ponderato tra il ribasso:
  - sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1);
  - sul corrispettivo per le forniture a piè d'opera di cui all'articolo 2.1, numero 3);
  - sul corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'articolo 2.1, numero 4);
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

### **5.2.2 Offerta di tempo**

In deroga all'articolo 83, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni.

### **5.3. Offerte anomale o anormalmente basse:**

- a) le offerte anomale o anormalmente basse sono individuate con le modalità di cui all'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, considerando il punteggio dell'Offerta tecnica al netto della eventuale riparametrazione di cui all'articolo 5.1.2, lettera a);
- b) è sempre applicabile, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) le modalità, i termini e le condizioni per le giustificazioni in contraddittorio delle offerte anomale o anormalmente basse saranno specificate nella lettera di invito.



## PARTE TERZA

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

#### 6. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

##### 6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

###### 6.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
  - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
  - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie e operatori economici progettisti, ognuno per quanto di propria competenza;
  - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; **per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia** del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, che l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

###### 6.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 38, commi da 1-ter a 4, e 46, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ad eccezione dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al primo periodo del citato articolo 38, comma 1-ter;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

##### 6.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

###### 6.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione (richiesta di invito) e dichiarazioni del candidato:

E' riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale

componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello di dichiarazioni cumulative e articolato nella seguente numerazione, con i relativi oggetti:

- 1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; per le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) di detta norma si veda il successivo articolo 9.2.2;
- 3) dichiarazioni di assenza o presenza dei soggetti cessati e, in caso di presenza, delle relative misure penali irrogate e delle eventuali misure di dissociazione;
- 4) cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni normative;
- 5) dichiarazioni in analogia o in applicazione dell'articolo 1, comma 17, del decreto legislativo n. 190 del 2010 (protocolli di legalità, patti di integrità e simili);
- 6) requisito dell'attestazione SOA pertinente di cui all'articolo 3.2.3, con le eventuali indicazioni:
  - al punto sub. 6.b), di carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario;
  - al punto sub. 6.c), il possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008, con le eventuali condizioni di esenzione alternative tra carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario e non pertinenza del requisito in ragione dell'importo dei lavori per i quali si qualifica;
- 7) indicazioni relative al subappalto ai sensi dell'articolo 3.1.2, lettera b); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
- 8) indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, riservate agli operatori economici organizzati in forma complessa ai sensi dell'articolo 3.1.2, lettera c) e lettera d);
- 9) indicazioni relative ai consorziati, riservate al consorzio ai sensi dell'articolo 3.1.2, lettera e);
- 10) indicazioni per l'individuazione dei progettisti di cui all'articolo 3.3.1;
- 11) indicazione dei recapiti di cui all'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo;
- 12) indicazione per l'acquisizione d'ufficio del DURC.

#### **6.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:**

- a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», «P.1», «P.2» e «P.3», se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter); può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;
- b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
  - alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», «E», «P.1», «P.2» e «P.3», se per essa ricorrono una o più condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter);
  - alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», «P.1», «P.2» e «P.3», se per le stesse ricorrono una o più condizioni di cui alla stessa norma;
- c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.

#### **6.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato:**

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al numero 10) del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), con riferimento all'operatore economico consorziato.

#### **6.2.4. Modello «D»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico ausiliario:**

Per l'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Indica l'operatore economico al quale è prestato l'avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti economico finanziari e di attestazione SOA

oggetto di avvalimento, con riferimento all'operatore economico ausiliario.

#### **6.2.5. Modello «E»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico cooptato:**

Per l'operatore economico cooptato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti di attestazione SOA e le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico cooptato.

#### **6.2.6. Modelli «P»: dichiarazioni cumulative dei progettisti:**

- a) il modello «P.1» è la dichiarazione dei progettisti individuali (liberi professionisti titolari unici dello studio) o associati (associazioni professionali, cosiddetti "studi associati"), con l'indicazione dell'operatore economico che li ha designati, la forma di partecipazione (singola o in sub-raggruppamento temporaneo); contiene l'individuazione dei soggetti appartenenti allo studio e che si intendono impiegare nella progettazione e l'individuazione di soggetti titolari delle professionalità richieste dal bando con gli estremi di iscrizione agli Ordini o agli Albi. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 2) al numero 5), debitamente adeguate alle condizioni di professionisti, nonché i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010 e, se del caso:
  - la posizione di mandatario capogruppo o mandante in caso di sub-raggruppamento di progettisti, nonché le prestazioni affidate a ciascun raggruppato;
  - le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, se soggetto all'iscrizione INPS o INAIL;
- b) il modello «P.2» è la dichiarazione dei progettisti con organizzazione societaria (società di professionisti e società di ingegneria), contiene le medesime indicazioni del modello «P.1», integrate dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dall'individuazione del direttore tecnico e di eventuali amministratori non professionisti, nonché dell'eventuale situazione di consorzio di consorzio stabile;
- c) il modello «P.3» è la dichiarazione dei progettisti che costituiscono lo staff tecnico dell'impresa qualificata per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per questi la dichiarazione è sottoscritta a cura dell'impresa titolare dello staff. Contiene le dichiarazioni di assenza di interdizioni antimafia, riferite allo staff tecnico, nonché i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, riferiti allo staff tecnico e, per quanto compatibili, all'impresa;
- d) il modello «P.267» è la dichiarazione dei progettisti relativa ai lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici nel decennio antecedente, che concorrono al requisito di cui all'articolo 267, comma 3 e comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto all'articolo 3.3.3; ogni operatore economico progettista, individuato come alle precedenti lettere a), b) e c), deve compilare il modello di propria pertinenza.

### **6.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli**

#### **6.3.1. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli «A», «C», «D», «E», «P.1», «P.2» e «P.3»:**

- a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:
  - l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti indicati ai numeri 1) e 6) del modello;
  - l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;
- b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d'una delle condizioni di cui di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), deve compilare le parti pertinenti del modello «B.2»;
- c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di dichiarare le condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:
  - singolarmente o cumulativamente il modello «B.1» in caso di assenza di qualunque condizione

- prevista dalla norma citata;
- singolarmente il modello «B.2» in caso di presenza di una o più d'una delle condizioni previste dalla stessa norma;
- d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «B.1» oppure «B.2» a seconda dell'assenza o presenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c).

### 6.3.2. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»:

- a) in caso di subappalto: al numero 7) del modello deve indicare:
- i lavori che intende subappaltare e che appartengono alla categoria prevalente, a categorie delle quali possiede la qualificazione o a categorie a qualificazione non obbligatoria;
  - i lavori che deve obbligatoriamente subappaltare in quanto appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge n. 80 del 2014, per le quali non possiede la relativa qualificazione;
  - la parte dei lavori, comunque non superiore al 30% (trenta per cento), che deve obbligatoriamente subappaltare in quanto appartenenti a strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014, per le quali non possiede la qualificazione sufficiente, obbligatoria comunque almeno nella misura del 70% (settanta per cento);
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al numero 8) del modello deve:
- qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
  - indicare la quota di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;
  - indicare le categorie di lavorazione in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale;
  - indicare la quota di partecipazione in orizzontale e le categorie di lavorazione in caso di partecipazione in verticale, in caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto;
  - l'operatore economico mandante non deve indicare il subappalto; tale indicazione è riservata al mandatario capogruppo;
- c) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al numero 9) del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello «C»;
- d) in caso di avvalimento: al numero 6), punto sub. 6.b), del modello deve indicare i requisiti di cui è carente e per i quali ricorre all'avvalimento, con individuazione sintetica dell'operatore economico ausiliario; quest'ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello «D»;
- e) per la progettazione: al numero 11) del modello deve indicare se la progettazione è affidata al proprio staff tecnico, allo staff tecnico di altra impresa del raggruppamento o del consorzio, a progettisti associati in raggruppamento con l'operatore economico dichiarante o a progettisti indicati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006. I progettisti si limitano alla compilazione dei modelli «P.1» se appartenenti allo staff tecnico, «P.2» se associati o indicati e organizzati quali professionisti singoli o associazioni di professionisti, o «P.3» se associati o indicati e organizzati in forma societaria.

## 6.4. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

### 6.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- d) la comunicazione recapitata all'operatore economico che partecipa alla gara, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai progettisti.

#### **6.4.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:**

- a) i potenziali candidati possono richiedere le informazioni sul procedimento;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 5 (cinque) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante telefax o posta elettronica (e-mail), al il Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera n), del bando di gara**;
- d) l'ufficio di cui alla lettera b) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
- e) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata.

## **7. DISPOSIZIONI FINALI**

### **7.1. Controversie**

#### **7.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
  - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i candidati esclusi;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il candidato comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

#### **7.1.2. Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

### **7.2. Altre disposizioni e informazioni**

#### **7.2.1. Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.



### 7.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Brescia Infrastrutture s.r.l. nella persona del sig. Fabio Lazzari;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

### 7.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) la documentazione di cui all'articolo 137, comma 1, lettere b), c), e) ed f), del d.P.R. n. 207 del 2010, integrante il progetto definitivo approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 929/15 del 04.06.2015, nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto e al presente disciplinare di gara;
- e) la documentazione individuata come "**Condizioni minime essenziali**" allegata al Capitolato Speciale d'appalto per farne parte integrante e sostanziale.


### 7.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto a rimborso spese o indennità di alcun genere ai candidati, di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara.

Lì 08.06.2015

Per la Stazione appaltante Brescia Infrastrutture S.r.l.

(L'Amministratore Unico Geom. Fabio Lavini)



**Allegati: modelli per la partecipazione:**

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative del candidato;

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006):

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;

D - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario;

E - Dichiarazione cumulativa del cooptato;

P - Dichiarazioni cumulative dei progettisti (art. 53, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006):

P.1 - Dichiarazione del progettista esterno (professionista individuale o associazione professionale);

P.2 - Dichiarazione del progettista esterno (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili);

P.3 - Dichiarazione del progettista interno (staff tecnico dell'impresa);

P.267 - Allegato comune ai Modelli P.1, P.2 e P.3: Elenco dei servizi tecnici svolti.